



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO XI

Prot. Nr.
Rif. Prot. Entrata Nr. 47748
Allegati:
Risposta a nota del 9 giugno 2015, n. 9535/P



All'Istituto Nazionale di Statistica
Via Cesare Balbo, 16
00184 Roma



Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
Ufficio Relazioni Sindacali
Servizio Contrattazione Collettiva
e U.O.R.C.C. - PA

Corso Vittorio Emanuele II, 116
00186 Roma

All'Agenzia per la Rappresentanza
Negoziale delle Pubbliche
Amministrazioni
Via del Corso, 476
00186 ROMA

OGGETTO: ISTAT – Richiesta di Parere – Fondo accessorio del personale dei livelli IV – VIII –
Utilizzo delle risorse del personale cessato

Con nota protocollo 9535/P del 9 giugno 2015, acquisita al protocollo di questo Dipartimento con n. 47748 del 10 giugno 2015, l'Istituto Nazionale di Statistica ha rappresentato alcune problematiche in merito al finanziamento delle progressioni di livello all'interno di ciascun profilo del personale, tecnico ed amministrativo, dei livelli di inquadramento da IV ad VIII, previste dall'art. 54 del CCNL EPR del 21 febbraio 2002 (Quadriennio normativo 1998-2001).

In particolare l'Istituto evidenzia che l'applicazione del citato articolo 54, effettuata dall'ISTAT prima del 2011, si è basata sull'assunto che le medesime progressioni fossero finanziate con risorse individuate nell'ambito del proprio bilancio ovvero, in alternativa, con risorse derivanti dal *turn-over*.

Con la nota circolare n. 11786 del 22 febbraio 2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGOP, si è invece chiarito, tra l'altro, che i passaggi di livello all'interno del profilo “sono da assimilare a passaggi interni all'area, da finanziare quindi con le risorse previste per la contrattazione integrativa”, al fine di omogeneizzare, a decorrere dal 2011, i comportamenti dei singoli Enti Pubblici di Ricerca.

Secondo l'interpretazione data dall'Istituto le risorse di bilancio, con le quali sono state finanziate le predette progressioni fino al 2010, storicizzate alla data del 31 dicembre 2009, sarebbero dovute confluire, sulla base della citata circolare del 2011, nel fondo per il trattamento accessorio. L'ISTAT fa inoltre presente di aver gestito il valore storico delle predette risorse contabilizzandolo “virtualmente” e non “concretamente” nel suddetto fondo, tenuto conto che la citata Circolare è intervenuta nel 2011 e che a quella data le progressioni di livello erano bloccate ai sensi dell'articolo 9, comma 21, del d.l. n. 78/2011.

Tale circostanza determinerebbe una situazione di svantaggio per l'Istituto, che si troverebbe a gestire un fondo per la contrattazione integrativa insufficiente a programmare nuove progressioni di livello ed a salvaguardare al contempo i trattamenti accessori medi in godimento, stante la mancata valorizzazione nel fondo delle risorse liberate dalla cessazione dal servizio di personale che abbia beneficiato di progressioni di livello a valere, come detto, su risorse di bilancio.

Pertanto, l'ISTAT intenderebbe ricondurre al fondo, a partire dal 2015, la quota parte oggi insistente sul capitolo di bilancio destinato alle spese fisse, che è destinata ai passaggi di livello; tali risorse, infatti, sarebbero da ritenersi ormai consolidate ed utilizzabili per la quota liberata dai cessati dal 2002.

In merito alla richiesta si evidenzia, preliminarmente, che il Legislatore ha previsto, nel tempo, specifiche misure di contenimento della spesa di personale; in particolare l'art. 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato ai sensi dell'art. 67, comma 5, del D.Lgs n. 112/2008, prevede che “a decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali (...) degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca (...)”

determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo (...) *ridotto del 10 per cento*".

Il successivo comma 190 dell'art. 1 della medesima Legge, prevede che "l'ammontare complessivo dei fondi può essere incrementato degli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali, che non risultino già confluiti nei fondi dell'anno 2004".

Ciò premesso si evidenzia, che la predetta nota Circolare, prot. 11786 del 22 febbraio 2011, non contiene alcuna indicazione circa la possibilità di integrare il fondo per la contrattazione integrativa con risorse proprie di bilancio, limitandosi a chiarire, con decorrenza dal 2011, che le procedure di cui al citato art. 54, devono essere finanziate con le risorse previste per la contrattazione collettiva integrativa.

Si aggiunga, inoltre, che l'articolo 4 del CCNL del 21 febbraio 2002 non contempla tra le fonti di finanziamento del fondo per il trattamento accessorio, i risparmi derivanti dagli incrementi retributivi previsti per la progressione di livello nei profili, di cui all'art. 54 del CCNL 1998-2001, in godimento del personale comunque cessato dal servizio, mentre specificamente prevede tra dette fonti i risparmi della retribuzione individuale di anzianità (RIA) ed i risparmi degli incrementi retributivi di cui all'art. 53 del medesimo CCNL.

La soluzione prospettata dall'Istituto Nazionale di Statistica, che prevede, in sintesi, l'integrazione del fondo per la contrattazione integrativa 2015, determinato ai sensi della normativa contrattuale di comparto, con ulteriori risorse derivanti dalla cessazione di personale che abbia beneficiato, a tutto il 2010, di progressioni di livello nei profili, ai sensi dell'art. 54 del CCNL 1998-2001, finanziate con risorse di bilancio, determina un incremento del fondo per la contrattazione integrativa, non consentito dalle norme di contenimento citate, con conseguente incremento a regime della spesa di personale.

Il principio del sostanziale equilibrio tra capitoli stipendiali e fondi di contrattazione è comunque sancito dall'art. 1, comma 193, della Legge n. 266/2005, a norma del quale "gli importi relativi alle spese per le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria continuano ad essere a carico dei pertinenti fondi e sono portati, in ragione d'anno, in detrazione dai fondi stessi per essere assegnati ai capitoli stipendiali fino alla data del passaggio di area o di categoria dei dipendenti che ne hanno usufruito, o di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo avvenuta. A decorrere da tale data i predetti importi sono riassegnati, in base alla vigente normativa contrattuale, ai fondi medesimi".

Con riferimento agli anni 2011-2014 si rammenta che, in applicazione dell'art. 9, comma 2 *bis* del decreto-legge n. 78/2010, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Si evidenzia, infine, che l'aver finanziato le progressioni di livello con risorse di bilancio ha comunque garantito all'Istituto una maggiore disponibilità di risorse del fondo per finanziare altri istituti del trattamento accessorio nonché la produttività, collettiva ed individuale. Accedendo alla soluzione proposta dall'Istat si determinerebbe poi una disparità di trattamento nei confronti di altri enti del comparto che hanno finanziato le progressioni in esame con le risorse previste per la contrattazione integrativa.

Tutto ciò premesso questo Dipartimento, pur apprezzando le motivazioni addotte dall'Ente in merito al nuovo disegno organizzativo ed alla necessità di un forte investimento in termini di formazione, capacità e competenze di tutto il personale, ritiene non assentibile la richiesta, formulata dall'Istituto Nazionale di Statistica, di procedere ad un incremento dei fondi destinati alla contrattazione integrativa.

Considerata, peraltro, la rilevanza della problematica evidenziata per l'intero comparto della Ricerca, in merito all'interpretazione della norma contrattuale di cui all'art. 54 del CCNL 1998-2001, si ritiene opportuno acquisire anche le valutazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica e dell'Agenzia per la Rappresentanza Negoziata delle Pubbliche Amministrazioni.

Il Ragioniere Generale dello Stato

